

**DELIBERAZIONE 19 OTTOBRE 2017
699/2017/R/EEL**

APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO REGIONALE ALLE REGOLE ARMONIZZATE DI ALLOCAZIONE DEI DIRITTI DI TRASMISSIONE DI LUNGO TERMINE (HAR) PER LA REGIONE PER IL CALCOLO DELLA CAPACITÀ (CCR) ITALY NORTH, AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1719 (FCA), COME RISULTANTE DAL VOTO UNANIME ESPRESSO DA TUTTE LE AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DELLA REGIONE ITALY NORTH ALL'INTERNO DELL'ENERGY REGULATORS' REGIONAL FORUM

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 19 ottobre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 713/2009), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 (di seguito: regolamento FCA);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 29 luglio 2015, n. 115, e in particolare l'art. 26, (di seguito: legge 115/15);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) 14 ottobre 2015, 483/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 483/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2016, 530/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 530/2016/R/eel);
- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - Capacity Calculation Regions (di seguito: CCR) con cui viene in particolare identificata la regione *Italy North* cui appartengono i confini tra Italia Zona Nord e Francia, Italia Zona Nord e Austria, Italia Zona Nord e Slovenia;

- la decisione ACER 03-2017 del 2 ottobre 2017 (di seguito: decisione 03-2017) recante l’approvazione delle regole armonizzate di allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 maggio 2015, 239/2015/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 239/2015/R/eel);
- la lettera del Direttore del Dipartimento Regolazione dell’Autorità ai gestori della rete di trasmissione operanti sui confini italiani del 17 luglio 2015 (prot. Autorità 26731 del 15 settembre 2015, nel seguito: lettera 17 luglio 2015);
- il documento dell’*Energy Regulators’ Forum* (di seguito: ERF), recante “*ERF Rules of Procedure*” del 15 marzo 2016, con cui si è istituita, su base volontaria, una piattaforma ove i rappresentanti legali o loro delegati di tutte le Autorità di regolazione europee esprimono formalmente l’intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall’articolo 4(6) del regolamento FCA;
- il documento “*CCR Italy North Energy Regulators’ Regional Forum - Rules of Procedure*” (di seguito: *Rules of Procedure INERRF*) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Italy North Energy Regulators’ Regional Forum* (di seguito: INERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Italy North*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l’intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall’articolo 4(7) del regolamento FCA;
- il documento recante “*All TSOs’ proposal for harmonised allocation rules for long-term transmission rights in accordance with Article 51 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation*” del 10 aprile 2017 (di seguito: Proposta di HAR) inviato dalla società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) in data 14 aprile 2017, prot. Autorità 17079 del 11 maggio 2017 (di seguito: comunicazione 14 aprile 2017);
- il documento recante: “*Regional Specific Annex for CCR Italy North to the harmonised allocation rules for long-term transmission rights in accordance with Article 52 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation*” (di seguito: Allegato regionale alle HAR per la CCR *Italy North*) allegato alla Proposta di HAR;
- la comunicazione ERF “*Outcome of the ERF electronic procedure regarding the HAR referral to ACER*” del 17 agosto 2017 alle Autorità di regolazione europee, prot. Autorità 27180 del 18 agosto 2017 (di seguito: comunicazione ERF agosto 2017);
- la lettera del Presidente di ERF allegata alla comunicazione ERF agosto 2017, inviata in data 17 agosto 2017 all’ACER e alla Commissione Europea, con cui si comunica la decisione espressa all’unanimità da parte di tutte le Autorità di regolazione di richiedere ad ACER di decidere in merito alla Proposta di HAR ai sensi dell’articolo 4(10) del Regolamento FCA (di seguito: lettera ERF agosto 2017);

- la comunicazione “*INERRF electronic procedure on the proposals agreed at WG level - Outcome*” (di seguito: comunicazione INERRF ottobre 2017) del 12 ottobre 2017 (prot. Autorità 33489 del 13 ottobre 2017);
- il documento INERRF “*Approval by Italy North Regulatory Authorities agreed at the Italy North Energy Regulators’ Regional Forum of Italy North TSOs’ proposal for Regional Specific Annex for CCR Italy North to the harmonised allocation rules for long-term transmission rights*” del 12 ottobre 2017, allegato alla comunicazione INERRF.

CONSIDERATO CHE

- il decreto legislativo 93/11, come modificato e integrato dalla legge 115/15, prevede che l’Autorità individui le modalità e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico limitatamente agli impegni sull'utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da progetti comuni definiti con altri Stati;
- per gli anni 2016 e 2017 ENTSOE si è fatto promotore dell’iniziativa di implementazione anticipata e volontaria del regolamento FCA con particolare riferimento all’allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine a livello europeo;
- in tale contesto ENTSOE ha predisposto e consultato le regole armonizzate di allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine valevoli per l’anno 2016 recanti anche disposizioni sui regimi di *firmness* da applicare in caso di riduzione dei diritti di trasmissione per esigenze di sicurezza operativa; in particolare si prevedeva per i confini fra zone d’offerta su cui risultava già implementato il *market coupling*:
 - l’adozione, su base volontaria, di un meccanismo di compensazione basato sul differenziale di prezzo dei mercati del giorno prima (di seguito: *market spread*) superando la regola previgente che prevedeva la restituzione del prezzo d’asta originariamente pagato dagli operatori;
 - l’applicazione, in caso di compensazione a *market spread*, di un tetto massimo mensile alle compensazioni da riconoscere agli operatori con riferimento a ciascun confine fra zone d’offerta pari alla rendita di congestione raccolta nel medesimo mese sul medesimo confine;
- l’Autorità, in aggiunta alla consultazione condotta da ENTSOE, con il documento per la consultazione 239/2015/R/eel, ha illustrato i propri orientamenti in materia di regime di *firmness* e pubblicato uno studio redatto dai TSO operanti sui confini italiani che evidenziava come il passaggio ad un regime di compensazione a *market spread* comportasse, in generale, un aumento dei costi di *firmness* a carico dei TSO (e, in ultima istanza, del sistema elettrico);
- per tale motivo l’Autorità nel medesimo documento per la consultazione aveva proposto tre differenti scenari:

- a) uno scenario con compensazione al prezzo iniziale d'asta e massimizzazione dei diritti di trasmissione allocabili su base annuale e mensile, rinunciando, così, all'armonizzazione su base volontaria con le altre frontiere europee
 - b) uno scenario con compensazione a *market spread* con tetto massimo mensile allineato alle rendite di congestione (coerente con quanto proposto per il 2016 dalle regole armonizzate proposte da ENTSOE) con modesta riduzione dei diritti di trasmissione allocabili su base annuale e mensile per mantenere su base statistica inalterati i costi di *firmness* a carico del sistema, rimanendo pur sempre nella logica di massimizzare, nel loro complesso, i volumi di capacità di interconnessione resi disponibili al mercato ai sensi del regolamento 714/2009;
 - c) uno scenario con compensazione a *market spread* con tetto massimo annuale (coerente con quanto ipotizzato a regime dal regolamento FCA) con messa a disposizione dei soli diritti di trasmissione che si ritiene possano essere disponibili tenendo anche delle condizioni operative della rete in sicurezza N e in sicurezza N-1;
- tenuto conto degli esiti della sopracitata consultazione, con la lettera 17 luglio 2015 sono state inviate ai TSO operanti sui confini italiani delle indicazioni, concordate con le altre autorità di regolazione interessate, in merito ai regimi di *firmness* da implementare con riferimento all'anno 2016; in particolare sono state evidenziate:
 - la disponibilità delle autorità di regolazione ad implementare in via sperimentale sui confini Italia Zona Nord e Francia e Italia Zona Nord e Slovenia un regime di compensazione basato sul *market spread* con applicazione di un tetto massimo mensile operando contestualmente una modesta riduzione dei volumi dei diritti di trasmissione allocabili su base annuale e mensile (scenario b) del precedente alinea);
 - l'opportunità di mantenere sul confine Italia Zona Nord e Austria di un regime di compensazione basato sul prezzo iniziale d'asta (scenario a) del precedente alinea); un analogo regime sarebbe stato implementato anche sui confini con la Svizzera e la Grecia per i quali non era ancora in essere il *market coupling*;
 - le regole di allocazione armonizzate per l'anno 2016, recante anche le specificità regionali in materia di *firmness* coerenti con le indicazioni di cui alla lettera del 17 luglio 2015, sono state verificate e positivamente approvate dall'Autorità con la deliberazione 483/2015/R/eel;
 - su richiesta di ACER ad ENTSOE e in linea con l'implementazione volontaria ed anticipata delle previsioni in materia di *firmness* previste dal regolamento FCA, le regole armonizzate di allocazione dei diritti di trasmissione per l'anno 2017 predisposte e consultate da ENTSOE prevedevano:
 - l'adozione per i confini fra zone d'offerta su cui risultava già implementato il *market coupling*, di un meccanismo di compensazione basato sul differenziale di prezzo dei mercati del giorno prima superando, laddove ancora in vigore su base volontaria, la regola previgente che prevedeva la restituzione del prezzo d'asta originariamente pagato dagli operatori;
 - l'applicazione di un tetto massimo annuale (e non più mensile) alle compensazioni da riconoscere agli operatori con riferimento a ciascun confine fra

zone d'offerta pari alla rendita di congestione raccolta nell'intero anno sul medesimo confine;

- l'Autorità con la deliberazione 530/2016/R/eel ha positivamente verificato e approvato le regole armonizzate di allocazione per l'anno 2017, ratificando, pertanto:
 - l'applicazione sui confini Italia Zona Nord e Francia e Italia Zona Nord e Slovenia del regime di compensazione a *market spread* implementato in via sperimentale per l'anno 2016, con applicazione, tuttavia, di un tetto massimo annuale e non mensile;
 - l'estensione di tale regime di compensazione a *market spread* anche sul confine Italia Zona Nord e Austria;
 - il mantenimento in essere di un regime di compensazione a prezzo iniziale di asta sui confini con la Svizzera e la Grecia per i quali non era ancora in essere il *market coupling*.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 51 del regolamento FCA prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso (avvenuta in data 17 ottobre 2016), tutti i TSO elaborino una proposta comune relativa alle regole armonizzate di allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine (Proposta di HAR); tali regole possono contenere delle specificità regionali o relative a un singolo confine di zona d'offerta se introdotte dai TSO appartenenti ad una medesima CCR (di seguito: Allegati regionali alle HAR);
- l'articolo 52(3) del regolamento FCA chiarisce che le specificità regionali o relative ad un singolo confine di zona d'offerta possano riguardare in particolare, ma non esclusivamente:
 - la tipologia dei diritti di trasmissione allocati su ciascun confine zonale;
 - il regime di remunerazione previsto per i diritti di trasmissione allocati su ciascun confine fra zone d'offerta;
 - l'implementazione di procedure di *fallback* alternative a quelle armonizzate a livello europeo;
 - l'applicazione di un tetto massimo di compensazione su ciascun confine e le relative regole di compensazione da applicare in caso di riduzione dei diritti di trasmissione di lungo termine per esigenze di sicurezza operativa;
- l'articolo 4(6), lettera d), del regolamento FCA prevede che la Proposta di HAR sia sottoposta all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione a livello europeo;
- l'articolo 4(7) lettera e), del regolamento FCA prevede che gli Allegati regionali alle HAR siano sottoposti all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione coinvolte nella CCR cui dette proposte si riferiscono;
- l'articolo 4(9) del regolamento FCA prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro

sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata;

- l'articolo 4(10) del regolamento FCA prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all'articolo 4(9), oppure su esplicita richiesta delle Autorità di regolazione stesse, entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1) del regolamento (CE) 713/2009;
- la procedura che le Autorità di regolazione hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 4(6) del regolamento FCA prevede che la decisione di approvazione sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno dell'ERF, conformemente alle regole contenute nel documento "*ERF Rules of Procedure*";
- la procedura che le Autorità di regolazione della CCR *Italy North* hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 4(7) del Regolamento FCA prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno di INERRF, conformemente alle regole contenute nel documento "*Rules of Procedure INERRF*".

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la Proposta di HAR è stata trasmessa da Terna all'Autorità con la comunicazione 14 aprile 2017, unitamente all'Allegato regionale alle HAR per la CCR *Italy North*;
- la Proposta di HAR:
 - definisce le regole armonizzate di allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine da applicare su tutti i confini fra zone d'offerta per i quali tali diritti saranno allocati prevedendo, in linea generale, una compensazione a *market spread* in caso di riduzione dei diritti di trasmissione di lungo termine per esigenze di sicurezza operativa;
 - definisce i requisiti minimi per le garanzie finanziarie che i partecipanti all'asta dovranno presentare a garanzia delle partite economiche risultanti a loro carico: in particolare sono accettate garanzie emesse da istituti aventi un rating minimo pari a BBB+ (Standard and Poor's and Fitch) o Baa1 (Moody's); tale rating minimo potrà essere rivisto al ribasso direttamente dal soggetto responsabile della piattaforma di allocazione dei diritti di trasmissione in caso di *massive downgrade* degli istituti finanziari a livello europeo;
 - prevede l'entrata in vigore delle regole armonizzate a partire dalla prima asta di allocazione successive all'approvazione delle regole stesse in sostituzione delle regole attualmente in vigore;
- con la lettera ERF agosto 2017 il presidente di ERF ha comunicato ad ACER l'accordo raggiunto dalle autorità di regolazione di chiedere ad ACER stessa di assumere una decisione in merito alla Proposta di HAR, evidenziando come:
 - le autorità di regolazione non erano state in grado di raggiungere un accordo unanime in merito alle previsioni della Proposta di HAR sul rating richiesto alle istituzioni finanziarie per l'emissione delle fideiussioni a garanzia delle partite

economiche a carico degli operatori di mercato risultanti dall'allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine;

- con la decisione 03-2017 ACER ha approvato la Proposta di HAR ai sensi dell'articolo 4(10) del regolamento FCA, confermando le regole proposte dai TSO anche con riferimento al rating richiesto alle istituzioni finanziarie; le regole così approvate troveranno applicazione a partire dalle aste di allocazione dei diritti di trasmissione relativi all'anno 2018 (in quanto le prime ad essere svolte successivamente all'adozione delle regole stesse);
- l'Allegato regionale alle HAR per la CCR *Italy North* contiene le regole di compensazione applicabili ai confini tra Italia Zona Nord e Francia, Italia Zona Nord e Austria, Italia Zona Nord e Slovenia; nello specifico, in accordo con quanto previsto dall'articolo 59(2) della Proposta di HAR e coerentemente con quanto previsto dall'articolo 55 del regolamento FCA, è applicato un tetto annuale alle compensazioni riconosciute ai titolari dei diritti di trasmissione di lungo termine in caso di riduzione dei diritti di trasmissione di lungo termine per esigenze di sicurezza operativa;
- la data di ricevimento dell'Allegato regionale alle HAR per la CCR *Italy North* da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 4(9) del Regolamento FCA, è il 21 aprile 2017;
- la scadenza dei sei mesi previsto dall'articolo 4(9) del Regolamento FCA entro il quale approvare o richiedere una modifica all'Allegato regionale alle HAR per la CCR *Italy North* risulta pertanto essere il 21 ottobre 2017;
- il 12 ottobre 2017, tramite votazione elettronica, INERRF all'unanimità ha approvato l'Allegato regionale alle HAR per la CCR *Italy North* e ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 4(10) del regolamento FCA;
- con la comunicazione INERRF l'esito della votazione elettronica è stato reso noto a tutte le Autorità di regolazione interessate.

RITENUTO CHE:

- si possa adottare una decisione in merito agli Allegati regionali alle HAR in quanto la Proposta di HAR è stata definitivamente approvata da ACER con la decisione 03-2017;
- l'Allegato regionale alle HAR per la CCR *Italy North* non comporti un rischio eccessivo di aumento dei costi di *firmness* a carico del sistema elettrico, in quanto si limita a confermare le regole di compensazione che erano già state implementate con riferimento all'anno 2017 nell'ambito dell'iniziativa di implementazione anticipata del regolamento FCA promossa da ENTSOE;
- sia, pertanto, opportuno approvare l'Allegato regionale alle HAR per la CCR *Italy North*, ai sensi dell'articolo 4(9) del regolamento FCA, conformemente alla decisione unanime assunta in sede INERRF il 13 ottobre 2017 di cui alla comunicazione INERRF e coerentemente con la scadenza del 21 ottobre 2017 prevista ai sensi dell'articolo 4(9) del regolamento FCA

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato regionale alle HAR per la CCR *Italy North*, allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di richiedere a Terna di pubblicare, sul proprio sito internet, l'Allegato regionale alle HAR per la CCR *Italy North* unitamente alla Proposta di HAR come approvata da ACER, ai sensi dell'articolo 4(13) del Regolamento 2016/1719;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna, al Ministro dello Sviluppo Economico e ad ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni